

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 693)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959 (N. Stampato n. 355)

**d'iniziativa dei deputati ROMITA, ROMANATO, ORLANDI, BADINI CONFALONIERI,
CODIGNOLA e SECRETO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

**Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti
di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653, è abrogato.

Art. 2.

Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo *B*, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari, sono assegnati al ruolo *A* col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengono

dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti facenti capo al capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.